

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1286-C)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE SALARI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, PIERACCINI, BARDI e BANFI**

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1970*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1971 (V. Stampato n. 2935)*

*e unificato con il*

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato VASSALLI (V. Stampato n. 2722)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 maggio 1971*

Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale

---

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1971

---

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi della procedura penale e specie quelli riguardanti la libertà del cittadino, dell'indiziato o sospettato di reato e soprattutto dell'imputato detenuto sono stati a lungo discussi nella vostra Assemblea nel dicembre 1970 in occasione dell'approvazione della delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale.

Tale disegno di legge tornato alla Camera dei deputati per le modifiche apportate da questa Assemblea, sembra destinato a richiedere ancora il vostro esame.

Tenuto conto che il Governo avrà due anni per l'emanazione delle norme delegate, nell'ipotesi più favorevole solo durante il 1974 si potrà avere il nuovo codice di procedura penale.

Ma intanto sempre maggiore diverrà il distacco tra la coscienza civile del Paese e il nostro sistema giuridico e sempre più frequentemente dovranno intervenire le provvidenziali amputazioni della Corte costituzionale.

Per provvedere sia pure parzialmente a tali esigenze, il senatore Zuccalà ed altri il 2 luglio 1970 presentarono il disegno di legge n. 1286 per migliorare l'attuale posizione dell'imputato detenuto.

Come è noto attualmente il giudice o il pubblico ministero a seconda che si tratti di rito formale o sommario, possono autorizzare il difensore a conferire con il detenuto con un ampio margine di discrezionalità tanto che spesso tale facoltà viene data a notevole distanza anche dal compimento di uno o più interrogatori.

Della stessa discrezionalità il giudice fruisce nel deposito del verbale dell'interrogatorio che dovrebbe avvenire entro cinque giorni dal suo compimento ma che può ritardare sia pure per gravi motivi, sempre facilmente reperibili, di propria iniziativa o su richiesta del pubblico ministero.

Per togliere ogni discrezionalità al giudice, nella seduta del 15 dicembre 1970 fu approvato il disegno di legge sopra citato, riconoscendo al difensore il diritto di conferire con il detenuto senza alcuna autoriz-

zazione subito dopo il deposito dei processi verbali d'interrogatorio da effettuarsi entro i termini sopra ricordati ma non più prorogabili.

Per adeguare a tale disposizione il quinto comma dell'articolo 304-*quater* si toglieva ugualmente la facoltà al giudice di ritardare oltre i cinque giorni il deposito dei processi verbali di interrogatorio.

La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, esaminando in sede deliberante detto disegno di legge, dopo averlo unificato con altro di identico argomento presentato dall'onorevole Vassalli, ha profondamente modificato il vostro testo, stabilendo che « il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, sin dal momento dell'arresto o del fermo ».

E ciò dopo aver respinto altri due emendamenti tendenti a riconoscere lo stesso diritto al difensore l'uno « sin dal primo interrogatorio » l'altro « subito il primo interrogatorio ».

La questione i cui termini vengono chiariti anche dagli emendamenti respinti, è stata dunque controversa e la stessa si è riproposta nella vostra Commissione che, a maggioranza, ha deciso però di tornare al testo già in precedenza approvato per l'articolo 1, mentre ha accettato l'articolo 2 come proposto dalla Camera, con un emendamento di natura puramente formale.

La vostra 2ª Commissione ha ritenuto che mentre il disegno di legge-delega per la riforma del codice di procedura penale ove si decide con la dovuta ampiezza ed organicità di tutta la materia in questione, è tuttora in discussione, non sembra opportuno anticipare innovazioni radicali perchè da riservarsi più opportunamente a quella sede. Senza considerare inoltre che la posizione dell'imputato detenuto appare già sufficientemente tutelata dalla norma approvata da questa Assemblea.

Si confida pertanto che si vorrà onorare con il voto favorevole il testo proposto dalla vostra 2ª Commissione.

SALARI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

L'articolo 135 del codice di procedura penale, approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, è sostituito dal seguente:

*(Colloqui del difensore con l'imputato detenuto)*

« Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, sin dal momento dell'arresto o del fermo ».

**Art. 2.**

L'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e modificato dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

*(Deposito degli atti a cui possono assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato)*

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

Il giudice può, a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.**

L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Durante l'istruzione, sia sommaria che formale, il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito dei processi verbali di interrogatorio di cui all'articolo 304-*quater*, primo comma.

Ha, altresì, diritto di conferire con l'imputato, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito degli atti a norma dell'articolo 372 o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero ».

**Art. 2.**

*Identico:*

*(Deposito degli atti a cui possono assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato)*

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico ».*

Art. 3.

*Identico.*